



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

già DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

DIV. III

**Partenza - Roma, 30/01/2012
Prot. 32 / 0002434 / 14.01.01.01**

EBITEN

Ente bilaterale nazionale del terziario
Via Olivetti, 17
26013 CREMA

**Oggetto: Istanza di legittimazione allo svolgimento dell'attività di formazione ex D.Lgs.
81/2008.**

A riscontro del quesito in oggetto emarginato nel quale si chiede che venga formalizzata la legittimità dell'E.B.I.T.E.N. anche nelle proprie articolazioni regionali, allo svolgimento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzata, direttamente o in collaborazione con le imprese, indipendentemente dal CCNL applicato dall'azienda destinataria della formazione, premesso che questa Direzione Generale non ha una competenza primaria in materia di formazione nell'ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, la quale è propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome si forniscono le seguenti precisazioni generali sulle norme generali che regolano la materia.

Anzitutto, si rileva che non rientra tra i compiti istituzionalmente attribuiti allo scrivente ufficio certificare o formalizzare in alcun modo lo svolgimento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potendo tali attività essere svolte da qualunque soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Giova, inoltre, ricordare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In essi, sono stati individuati, tra l’altro, i requisiti dei docenti che intendano svolgere attività formativa nei confronti dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Fermo restando quanto sopra rappresentato, si consiglia, in ogni caso, di proporre il quesito alla Regione nella quale Lei opera, istituzionalmente competente in materia di formazione.

Il Dirigente

(Dott. Lorenzo Fantini)

